


APPROFONDIMENTI | *Riviste*

Gli effetti che l'epidemia (ora pandemia) da COVID-19 inevitabilmente produce sui contratti transnazionali

 Diritto24 | 18 marzo 2020 | di Elisabetta Cristian

a cura di Elisabetta Cristiani – A.L. Assistenza Legale - Avvocato del Foro di Milano

E' di pochi giorni fa la notizia che la World Health Organization (l'Organizzazione Mondiale della Sanità, agenzia specializzata dell'ONU) ha valutato che COVID-19 può essere caratterizzato come una pandemia.

Come è noto, e per semplificare, è possibile considerare la pandemia come una forma particolare di epidemia che, entro breve tempo, a causa del suo grado di contagiosità, travalica i confini di una nazione finendo con il manifestarsi nei diversi continenti.

Questo ha significato che tutti i Paesi (in primis l'Italia) stanno mettendo in campo (chi più chi meno) tutta una serie di misure restrittive (che impattano sulla libertà di movimento delle persone, che dispongono la chiusura di determinate attività commerciali non essenziali, ecc.) per arginare il più possibile la diffusione di questo virus. Si tratta di misure drastiche che hanno (e avranno) un inevitabile impatto sull'economia di tutti i Paesi.

E in un'economia globalizzata come la nostra non possiamo non considerare gli effetti che queste misure restrittive avranno sui contratti transazionali (vale a dire sui contratti conclusi fra soggetti privati o persone giuridiche appartenenti a Stati diversi) in termini di inadempimento. A livello internazionale (compresa l'Europa) esistono testi normativi nei quali è diffusamente delineata la fattispecie della forza maggiore (c.d. "Force majeure clause") che consente alle Parti contrattuali appartenenti a Stati diversi di andare esente da responsabilità per inadempimento nel caso, appunto, si verifichi uno degli eventi che la clausola in parola definisce di "forza maggiore".

Il pensiero corre innanzitutto al testo, molto completo, elaborato nel 2003 alla Camera di Commercio Internazionale ("*ICC Force Majeure Clause 2003*") che contiene un elenco molto dettagliato di eventi di forza maggiore, fra i quali si annoverano: guerre, ribellioni, atti di

terrorismo, sabotaggi, nonché i cosiddetti "atti di Dio" (Act of God, vale a dire tutte quelle situazioni che non dipendono dalla volontà umana, fra cui anche le **epidemie**, come indubbiamente rientra l'emergenza COVID-19).

Al verificarsi di uno di questi eventi, **la parte che ne subisce le conseguenze dovrà immediatamente informare l'altra parte dell'evento, fornendo la prova che quest'ultimo corrisponde a quanto previsto nel contratto.** Le parti quindi, se possibile, si incontreranno per adottare le azioni necessarie ad annullare o ridurre gli effetti dell'evento. In ogni caso, durante il periodo di permanenza dell'evento di forza maggiore e dei suoi effetti, la parte inadempiente non sarà ritenuta responsabile dell'inadempimento, posto che l'esecuzione della propria obbligazione è impedita dall'evento di forza maggiore. Fermo restando, ovviamente, che dette obbligazioni dovranno essere adempiute non appena venga meno l'evento di forza maggiore. Infine, se la condizione rimane impossibilitante, trascorso un termine ragionevole, il contratto si intenderà risolto.

Altre fonti internazionali che si occupano della clausola in oggetto sono:

- i Principi Unidroit (UNIDROIT *Principles of International Commercial Contracts* del 2016) che a, a differenza delle norme ICC appena descritte, forniscono una definizione, per così dire onnicomprensiva, di "forza maggiore", laddove all'art. 7.1.7 stabilisce che la Parte inadempiente vada esente da responsabilità **"se dimostra che l'inadempimento era dovuto a un impedimento al di fuori del suo controllo (beyond its control) e che non si poteva ragionevolmente prevedere che avesse tenuto conto dell'impedimento al momento della conclusione del contratto o di averlo evitato o superato o le sue conseguenze. "**

- i Principi di diritto contrattuale europeo del 1997 [**Principles of European Contract Law (art. 8.108)**] che si esprimono in termini analoghi ai principi Unidroit;

- La Convenzione sulla Vendita Internazionale di Beni Mobili (la cosiddetta Convenzione di Vienna del 1980, entrata in vigore nel 1988 ed alla quale ha aderito anche l'Italia che però non disciplina tutti gli aspetti del contratto di vendita, ma solo quelli relativi alla sua formazione e ai diritti e agli obblighi delle parti), all'art. 79, co. 1 individua, analogamente a quanto prevedono i principi Unidroit appena richiamati, le tre caratteristiche principali che devono essere presenti affinché clausola di forza maggiore possa trovare concreta applicazione, vale a dire: l'estraneità dell'accadimento dalla sfera di controllo dell'obbligato; la non prevedibilità dell'evento al momento della stipulazione del contratto; l'insormontabilità del fatto impedente o dei suoi esiti.

Ad eccezione di quanto verrà immediatamente precisato in relazione alla Convenzione di Vienna del 1980, le altre fonti internazionali sino ad ora brevemente illustrate non operano automaticamente, essendo invece necessario che i contraenti – al momento della conclusione del contratto – le abbiano richiamate come diritto materiale applicabile al contratto.

Diversamente accade nella Convenzione di Vienna del 1980, ove le parti, indipendentemente dal fatto che appartengano o meno ad uno stato aderente alla Convenzione, possono scegliere di applicare o non applicare la Convenzione al contratto di vendita.

Se, però, le parti nulla stabiliscono sulla legge applicabile:

- nel caso in cui entrambe risiedano in Stati aderenti, l'applicazione della Convenzione sarà automatica;
- nel caso in cui una delle parti risieda in uno Stato non aderente, la Convenzione potrebbe applicarsi automaticamente se le norme di diritto internazionale privato di quel Paese portino ad applicare la legge dello Stato aderente.

In questa prospettiva, anche alla luce di questa gravissima emergenza sanitaria mondiale, sarà fondamentale, in futuro, che i contratti commerciali fra soggetti appartenenti a Paesi diversi prevedano, ove non siano già richiamate le fonti di diritto internazionale sopra individuate, delle clausole ad hoc che disciplinino puntualmente le fattispecie di esenzione da responsabilità, in caso di eventi di "forza maggiore", ***dovuti, cioè, ad "un impedimento al di fuori del loro controllo" che non poteva essere previsto al momento della conclusione del contratto.***
